

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3508 del 18/06/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3293 del 27-06-2023 e successive modifiche, intestata alla ditta Ceramiche Atlas Concorde SpA, stabilimento Keope, impianto sito in comune di Casalgrande (RE), via Canale n. 67 - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3650 del 18/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 18729 / 2025

**D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3293 del 27-06-2023 e successive modifiche, intestata alla ditta Ceramiche Atlas Concorde SpA, stabilimento Keope, impianto sito in comune di Casalgrande (RE), via Canale n. 67 - Modifica non sostanziale**

### IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- in particolare l’articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V<sup>a</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del giorno 11-02-2008: “Approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21-07-2014: “indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad AIA ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
  - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
    - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99”;
    - “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
  - il “BRef (Best Available Techniques Reference Document) in the ceramic manufacturing industry” di agosto 2007, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
  - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
  - il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 3293 del 27-06-2023, modificata con Determinazione dirigenziale n. 3568 del 13-07-2023, n. 6070 del 21-11-2023, n. 5141 del 20-09-2024 e n. 2622 del 07-05-2025, è stata rilasciata alla ditta Ceramiche Atlas Concorde SpA la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto Keope sito in comune di Casalgrande (RE), via Canale n. 67;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 28-05-2025 (prot. ARPAE n. 99162 del 29-05-2025), con cui la ditta rende nota l'intenzione di attuare le seguenti modifiche:

- sostituzione dell'atomizzatore n. 1 ed installazione di un sistema di recupero calore del gas di scarico dal cogeneratore all'atomizzatore n. 2 e di un sistema per il recupero di calore dai camini di raffreddamento dei forni 0-1-2 all'atomizzatore n. 1. Attualmente il calore del cogeneratore è recuperato nell'atomizzatore n. 1. Per evitare di perdere il calore durante i lavori di sostituzione dell'atomizzatore n. 1, l'installazione del sistema di recupero calore del gas di scarico dal cogeneratore all'atomizzatore n. 2 ne permetterà il recupero; una volta installato il nuovo atomizzatore n. 1, il calore potrà essere recuperato alternativamente in entrambi. Questo intervento permetterà di aumentarne la percentuale di recupero e di diminuire le ore di esercizio del camino del cogeneratore, E17 "Camino gruppo di cogenerazione". La modifica determinerà una variazione qualitativa delle emissioni E19 "atomizzatore n. 2" ed E19 bis "atomizzatore n. 2 (uscita I-WAYS)" in quanto in queste emissioni bisognerà considerare il contributo anche del monossido di carbonio (CO); la concentrazione limite di questo inquinante è stata adeguata al fine di avere un flusso di massa zero quando il calore sarà inviato all'atomizzatore n. 2. La sostituzione dell'atomizzatore è necessaria perché vetusto; il nuovo atomizzatore sarà più efficiente da un punto di vista energetico e i consumi saranno ulteriormente ridotti con l'installazione dei due sistemi di recupero di calore rispettivamente dal cogeneratore e dai forni per la produzione di atomizzato. Il nuovo atomizzatore avrà una capacità produttiva maggiore di circa il 29%, ma questo non determinerà né un aumento della produzione di atomizzato né della capacità produttiva delle piastrelle perché l'installazione di un atomizzatore più potente permetterà di avere più tempo per eseguire le manutenzioni. L'atomizzatore n. 1 è associato all'emissione gassosa convogliata E3 che rimarrà invariata sia in termini qualitativi che quantitativi;
- spostamento e allungamento dell'essiccatoio orizzontale 4 e delle emissioni E46 ed E47 ad esso convogliate, necessario per allungare la linea di smalteria per necessità produttive e per aumentare il

tempo di permanenza delle piastrelle crude nell'essiccatoio, al fine di avere un minore grado di umidità delle stesse;

- sostituzione del bruciatore dell'atomizzatore n. 2, al fine di renderlo idoneo al recupero dei gas di scarico del cogeneratore per avere un rapporto ottimale di combustione;
- rimozione della linea della scelta 0, in quanto non saranno più prodotti i formati ad essa dedicati;
- sostituzione delle coperture dei reparti silos materie prime e reparto scelta, ormai vetuste.

Con l'occasione la ditta precisa che il cogeneratore presente in stabilimento è dotato di un sistema catalitico per la riduzione del monossido di carbonio (CO) associato al sistema di scarico, per cui i fumi del cogeneratore sono trattati indipendentemente che siano convogliati all'emissione E17 oppure all'atomizzatore n. 1 o n. 2 per il recupero di calore;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 105943 del 12-06-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, le modifiche proposte aumenteranno l'efficienza energetica della fase di atomizzazione dell'impasto senza alcuna una variazione del flusso di massa degli inquinanti e della capacità produttiva autorizzata;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

**DETERMINA**

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

**- Planimetrie di riferimento**

Le planimetrie di riferimento sono le seguenti:

- ALLEGATO\_3A\_-\_PLANIMETRIA\_EMISSIONI\_VERS.\_PRIVATA, acquisito agli atti con prot. n. 99162 del 29-05-2025;
- Allegato 3B planimetria rete idrica data 18-05-2023, acquisito agli atti con prot. n. 112500 del 28-06-2023;
- Allegato 3C planimetria sorgenti rumorose data 18-05-2023, acquisito agli atti con prot. n. 112500 del 28-06-2023;
- Allegato 3D planimetria deposito mat. prime, sostanze e rifiuti data 07-11-2022, acquisito agli atti con prot. n. 188532 del 16-11-2022 e dettagli data 08-03-2023, acquisito agli atti con prot. 56715 del 30-03-2023.

**- la Tabella A) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera è così sostituita:**

Tabella A)

<i>Emis sione n.</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Portata (Nm<sup>3</sup>/h)</i>	<i>Durata emissione (h)</i>	<i>Tipo di sostanza inquinante</i>	<i>Conc. limite dell'inqui nante (mg/Nm<sup>3</sup>)</i>	<i>Tipo di impianto di abbatti mento</i>	<i>Periodicità auto controlli</i>
------------------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---

E1	Movimentazione - dosaggio (9 silos, 2 tramogge di carico) e macinazione materie prime (1 mulino continuo) stoccaggio e movimentazione materie prime e sottoprodotti polverulenti (6 silos)	27.750	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E2	Pressatura (continua + n. 5)	48.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		
E3	Atomizzatore n°1	63.000	24	Polveri	20	FT	Trimestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
				NO <sub>2</sub>	200		Annuale
				CO (^)	300		Annuale **
E4	Movimentazione e insilaggio atomizzato alimentazione presse e stoccaggio (12 silos polveri, 22 silos atomizzato)	30.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E5	pulizia pneumatica reparti	1.500	24	Polveri	15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E6	Linee smaltatura linee trasporto e soffiaggio ingresso forni	54.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E7	Essiccatoio rapido su pressa n. 8	14.000	24	-----	-----	-----	-----
E9	forni di cottura 0 - 1 - 2	55.000	24	Polveri	3	FT con calce	Trimestrale
				Fluoro	3		Semestrale
				SOV di cui Aldeidi	50 20		Annuale
				Piombo	0,3		Annuale *
				NO <sub>2</sub>	170		Annuale **
				SO <sub>2</sub>	500		(§)
E10a- E11a	camini di raffreddamento forno 1 e 2	15.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----

E10b E11b	camini di raffreddamento forno 1 e 2	30.000 cad.	24h in caso di fermo ATM1	-----	-----	-----	-----
E13	Spazzolatura scelta	9.500	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E14	Bruciatore termoretraibile	400	24	-----	-----	-----	-----
E16a	camino di raffreddamento forno 0	15.000	24	-----	-----	-----	-----
E16b	camino di raffreddamento forno 0	15.000	24h in caso di fermo ATM1	-----	-----	-----	-----
E17 °	Camino gruppo di cogenerazione	18.000	Saltuarie nelle 24h in caso di fermo ATM1	Polveri	50	-----	Annuale
				Ossidi di azoto NOx espressi come NO <sub>2</sub>	190		
				Monossido di carbonio CO	240		
				Ossidi di zolfo SOx espressi come SO <sub>2</sub>	15 **		
E18	stoccaggio, movimentazione, macinazione materie prime (14 silos polveri, 22 silos atomizzato, 2 mulini continui e 1 mulino discontinuo)	40.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E19	atomizzatore n. 2	65.000	emergenza	Polveri	20	FT	Trimestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
				NO <sub>2</sub>	350		Annuale
				SO <sub>2</sub>	35		Annuale **
				CO (^)	290,77		Annuale
E19 bis	atomizzatore n. 2 (uscita I-WAYS)	65.000	24	Polveri	20	FT	Trimestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
				NO <sub>2</sub>	350		Annuale
				SO <sub>2</sub>	35		Annuale **
				CO (^)	290,77		Annuale
E20/22	Movimentazione e stoccaggio atomizzato alimentazione presse, pulizia pneumatica reparti	41.500	24	Polveri	15	FT	Semestrale



				Silice libera cristallina	5		(§)
E21/33	Movimentazione (postazione carico su camion) - stoccaggio atomizzato (3 silos di stoccaggio dolomite, 10 silos di stoccaggio atomizzato), alimentazione presse, pressatura (2 presse 6-7)	50.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E23	Essiccatoio rapido pressa n. 6	7.000	24	-----	-----	-----	-----
E24	Essiccatoio rapido pressa n. 7	6.000	24	-----	-----	-----	-----
E34	Pressa 8 e alimentazione	29.000	24	Polveri	7,5	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E45	Termoretraibile	400	24	-----	-----	-----	-----
E46	Essiccatoio orizzontale pressa continua	10.000	24	-----	-----	-----	-----
E47	Essiccatoio orizzontale pressa continua	10.000	24	-----	-----	-----	-----
E48	Linea di rettifica a secco n. 0	30.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E49	Motopompa antincendio alimentata a gasolio da 48 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E50	Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio da 544 kW						
E51	Cisterna stoccaggio gasolio da 3,0 mc						
E52/a E52/b	Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio da 576 kW						

E53	Cisterna stoccaggio gasolio da 2,0 mc						
E54	Gruppo elettrogeno di emergenza da 31 kW alimentato a gasolio per Forno 0						
E55	Gruppi elettrogeni di emergenza da 15 kW alimentati a gasolio per Forno 1 e Forno 2						
E56	Cisterna stoccaggio gasolio per autotrazione da 7,0 mc						
E57	Linea di rettifica a secco n. 1 e 2	60.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E58	Linea di rettifica a secco n. 3	30.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

° i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% così sostituito con V MNS

\* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

\*\* I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(§) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h

(^) limite applicato in caso di recupero del gas di scarico dal cogeneratore all'atomizzatore 1 oppure in alternativa all'atomizzatore 2

**La data di messa a regime delle emissioni E19, E19bis, E46 ed E47 è fissata entro il 30-09-2025.**

**La data di messa a regime delle emissioni E3 è fissata entro il 31-01-2026.**

**La data di messa a regime delle emissioni E10b, E11b ed E16b è fissata entro il 31-03-2026.**

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose delle emissioni E3 ed E19bis (1 campionamento

per E3 e 3 campionamenti per il solo parametro CO dell'emissione E19bis distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente

dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3293 del 27-06-2023 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

#### **IL DIRIGENTE determina inoltre**

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**